



**Centrale  
Unica di  
Committenza**



**TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE, ANGRI, MERCATO S. SEVERINO E CASTEL SAN GIORGIO  
COMUNE CAPOFILA: NOCERA INFERIORE**

**Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000  
Comune Capofila Nocera Inferiore  
Codice AUSA550636**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE  
N. 90 LOCULI CIMITERIALI PRESSO IL CIVICO CIMITERO IN LOCALITA’ COSTA  
DI MERCATO S. SEVERINO”.**

**C.I.G.: 7618789792**

**CPV...45210000-2**

**SCADE ALLE ORE 13:00 DEL 23.10.2018**

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**APPROVATO CON DETERMINA N. 475 DEL 24.09.2018**

# Indice

- Art. 1 – Premesse
- Art. 2 - Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
- Art. 3 – Subappalto
- Art. 4 – Finanziamento e pagamento
- Art. 5 – Normative di riferimento
- Art. 6 – Criterio di aggiudicazione
- Art. 7 – Documenti di gara
- Art. 8 – Modelli di gara
- Art. 9 - Soggetti ammessi alla gara
- Art. 10 - Condizioni di partecipazione
- Art. 11 - Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
- Art. 12 - Garanzie e coperture assicurative
- Art. 13 – Contributo obbligatorio a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
- Art. 14 – Presa visione della documentazione di gara, sopralluogo, modalità di acquisizione dei documenti e dei modelli di gara
- Art. 15 – Quesiti e chiarimenti sulla documentazione di gara.
- Art. 16 – Documenti da presentare per la partecipazione alla gara
- Art. 17 – Modalità e termini di presentazione dei plichi
- Art. 18 – Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
- Art. 19 – Commissione giudicatrice, criteri di valutazione dell'offerta e svolgimento della gara
- Art. 20 – Motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte
- Art. 21 – Soccorso istruttorio
- Art. 22 – Aggiudicazione
- Art. 23 – Adempimenti dell'aggiudicatario
- Art. 24 – Disposizioni varie
- Art. 25 – Privacy e accesso agli atti
- Art. 26 – Comunicazioni
- Art. 27 – Responsabile del procedimento
- Art. 28 – Forme di pubblicità
- Art. 29 - Definizione delle controversie
- Art. 30 – Ricorsi

## **Art. 1 – Premesse.**

Il presente disciplinare di gara ha per oggetto la procedura aperta, indetta dal **Comune di Mercato S. Severino (SA)** (C.F.80020380657) - (codice NUTS ITF35), Piazza Ettore Imperio N. 6, per l'affidamento dei lavori a corpo per la realizzazione di n. 90 loculi cimiteriali presso il civico cimitero sito in località Costa di Mercato S. Severino finanziato con fondi provenienti dai proventi delle concessioni a privati.

Le disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara riguardano le norme relative alla partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle ulteriori informazioni relative all'appalto ed integrano le disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori atti di gara.

I recapiti dell'Amministrazione Aggiudicatrice sono i seguenti:

Tel. 089/826801

e-mail: [ianlucafimiani@comune.mercatosanseverino.sa.it](mailto:ianlucafimiani@comune.mercatosanseverino.sa.it)

e-mail: [emiliasalvati@comune.mercatosanseverino.sa.it](mailto:emiliasalvati@comune.mercatosanseverino.sa.it)

pec: [protocollo.comunemss@pec.it](mailto:protocollo.comunemss@pec.it)

profilo di committente <http://www.comune.mercatosanseverino.sa.it>

Nel prosieguo del presente disciplinare, all'art. 15, sono indicati i recapiti degli uffici ai quali rivolgersi per ottenere specifiche informazioni.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 475 del 24.09.2018 e, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, avverrà mediante la procedura aperta prevista dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo, anche, Codice).

La procedura di gara non si svolge in modalità elettronica.

## **Art. 2 - Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di: realizzazione di n. 90 loculi cimiteriali presso il civico cimitero sito in località Costa di Mercato S. Severino. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consentire la realizzazione compiuta dell'opera secondo le condizioni stabilite dal capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e delle disposizioni della D.L. in fase esecutiva.

Il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n.273 del 12.06.2018.

Il luogo di esecuzione dei lavori è in Mercato S. Severino (codice NUTS ITF35)- frazione Costa.

Il CIG che identifica la presente gara è **7618789792**.

I lavori da realizzare sono descritti nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori elaborati progettuali depositati agli atti dell'Ufficio Gare.

L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso, ammonta ad € 203.718,30 (euro duecentotremilasettecentodiciotto/30), oltre euro 8.148,73 quali oneri per la sicurezza generale non soggetti a ribasso e euro 4.074/00 quali oneri per la sicurezza speciale.

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

lavorazioni	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Prevalente o scorporabili
Edifici civili industriali	OG1	I	No	203.718,30	100	prevalente

Per quanto riguarda il subappalto si veda quanto riportato al successivo articolo 3.

Nell'importo a base di gara non è considerato l'importo delle opere migliorative eventualmente oggetto di offerta qualitativa, poiché le stesse, anche se offerte, non contribuiscono alla determinazione dell'importo pagabile.

Le opere migliorative, se offerte, si considerano assunte dall'operatore economico che assume le opere che vanno ad integrare o sostituire, secondo quanto indicato nel suddetto elaborato. Nel caso in cui le opere della categoria di riferimento siano assunte da più operatori economici raggruppati, le opere migliorative, se offerte, si considerano assunte nella stessa percentuale nella quale è stata assunta la categoria di riferimento.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 330 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, in caso di consegna frazionata, del primo verbale di consegna parziale come meglio indicato nell'art. 27 del capitolato Speciale e nel Cronoprogramma. La penale pecuniaria per ritardata esecuzione rimane stabilita nella misura dell'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

### **Art. 3 – Subappalto**

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

### **Art. 4 – Finanziamento e pagamento**

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio comunale provenienti dai proventi delle concessioni a privati. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà con le modalità specificate nel Capitolato Speciale di Appalto.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

È obbligatoria la fatturazione elettronica.

## Art. 5 – Normative di riferimento

La gara è disciplinata dalle norme contenute nel disciplinare di gara, sia nella presente versione che in quella pubblicata sulla G.U.R.I., dalle norme del Codice, del D.P.R. 207/2010 (nel prosieguo “Regolamento”) nella parte vigente, nonché dalle disposizioni normative richiamate negli atti e negli elaborati di gara.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto.

Inoltre, è obbligo dell'Impresa appaltatrice predisporre il piano operativo di sicurezza secondo il disposto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., rispettando altresì ogni altra disposizione del suddetto decreto, con particolare riferimento ad eventuali subappalti. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori.

## Art. 6 – Criterio di aggiudicazione

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

<b>PUNTI OFFERTA TECNICA</b>	<b>PUNTI OFFERTA ECONOMICA</b>
<b>90</b>	<b>10</b>

<b>OFFERTA TECNICA - Criteri qualitativi pregio tecnico e funzionale</b>			
<b>Elemento</b>		<b>Punteggio massimo</b>	<b>Criterio motivazionale</b>
<b>A</b>	Proposta di sistemazione esterne completa di analisi di accessibilità per tutti i tipi di utenza a parità di importo posto a base di gara	30	Verranno valutate proposte inerenti soluzioni tecniche mobili che permettono di raggiungere attraverso scale scorrevoli le file più alte non raggiungibili da terra di tutti i nuovi loculi da tutte le utenze ed in estrema sicurezza
<b>B</b>	Soluzioni tecniche migliorative per la sicurezza dell'area a parità di importo a base di gara	25	Verranno valutate proposte di integrazione dell'impianto di videosorveglianza dell'area
<b>C</b>	Ottimizzazione delle soluzioni tecnologiche individuate nel progetto esecutivo, comprese le migliorie in termini di qualità e manutenzione dei materiali	30	Verranno valutate le modifiche e/o integrazioni che si intendono introdurre nel progetto per garantire ed aumentare la qualità e la manutenzione in relazione alle caratteristiche di sicurezza, durabilità, efficienza, ricambistica, manutenzione, durata di tutti i materiali impiegati nella realizzazione dei nuovi loculi, attraverso prodotti certificati con prestazioni controllate e garantite da dichiarazioni di prestazioni in accordo con le UNI di riferimento
<b>D</b>	Organizzazione generale del cantiere	05	Verrà valutato il sistema di organizzazione generale del cantiere e di gestione delle interferenze con l'utenza al fine di garantire il regolare accesso ai servizi cimiteriali
<b>TOTALE OFFERTA TECNICA</b>		<b>90</b>	

**Dette opere costituiscono le uniche varianti ammesse al progetto esecutivo posto a base di gara.**

In relazione a ciascuna offerta presentata, ciascun componente della Commissione esprime la propria valutazione discrezionale sugli elementi di offerta rappresentati dal concorrente, assegnando un coefficiente di apprezzamento variabile tra zero e uno., considerando che:

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione totalmente non soddisfatta dalle aspettative e delle esigenze dell'Amministrazione;
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione di massima soddisfazione delle aspettative e delle esigenze dell'Amministrazione.

Nell'espressione dei coefficienti di apprezzamento, ciascun componente della Commissione valuta gli elementi compositivi della singola offerta in termini di rispondenza funzionale ed operativa agli obiettivi generali individuati, alla soddisfazione delle esigenze dell'amministrazione (espresse nelle specifiche prestazionali,e operative) ed alle attese sull'intervento, tenendo conto della seguente griglia motivazionale

Coefficiente	Rispondenza funzionale ed operativa
0,00	Nulla
0,10	Minima
0,20	Limitata
0,30	Evolutiva
0,40	Significativa
0,50	Sufficiente
0,60	Discreta
0,70	Buona
0,80	Eccellente
0,90	Ottima
1,00	Massima/piena

Il Presidente della Commissione calcola la media semplice dei coefficienti assegnati dai componenti e la moltiplica per il punteggio massimo attribuibile, determinando il punteggio da assegnare all'elemento (sub-criterio) di offerta rappresentato dal concorrente, secondo la seguente formula:

$$OT = MC \times Pmax$$

dove:

- MC indica la media dei coefficienti, determinata nella sommatoria dei coefficienti di apprezzamento espressi dai singoli componenti della Commissione e nella successiva suddivisione del totale per il numero dei componenti stessi;
- Pmax indica il punteggio massimo attribuibile all'elemento in esame;
- OT indica il punteggio assegnato a ciascun elemento dell'offerta.

Il punteggio attribuito complessivamente alla parte tecnico-qualitativa di ciascuna offerta presentata è calcolato sommando i punteggi attribuiti ad ogni elemento.

## **Art. 7 – Documenti di gara**

I documenti di gara sono i seguenti:

- Bando di gara nella versione pubblicata sulla G.U.R.I.;
- Disciplinare di gara;
- Elaborati del progetto esecutivo.

## **Art. 8 – Modelli di gara**

I modelli di gara sono i seguenti:

- mod. 1 – dichiarazione possesso dei requisiti
- mod. 2 – facsimile della domanda di partecipazione alla gara
- mod. 3 – facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'Impresa
- mod. 4 – DGUE
- mod. 5 – facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria
- mod. 6 – facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale
- mod. 7 – non presente per questa gara
- mod. 9 - modello per la presentazione dell'offerta economica

## **Art. 9 - Soggetti ammessi alla gara**

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- operatori economici stabiliti in altri Stati membri, alle condizioni di cui all'art. 45 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all'art. 92 del Regolamento.

## **Art. 10 - Condizioni di partecipazione**

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi

del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78) oppure aver presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla gara su autorizzazione del giudice delegato; se ciò è disposto dall'ANAC devono avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

In caso di necessità di ricorso all'avvalimento a causa di procedura concorsuale il concorrente può ricorrere ad una sola impresa ausiliaria, che non può partecipare in altra forma alla gara, salvo che partecipi al medesimo raggruppamento dell'ausiliata e che sia in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di concorrente e di ausiliaria.

L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

In caso di avvalimento, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il caso in cui l'impresa ausiliaria e l'impresa concorrente partecipino nell'ambito di un medesimo operatore economico.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) o c) del Codice, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 59 comma 1, quarto periodo del Codice, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I predetti divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. Ai sensi dell'art. 105, comma 4 lett.a) del Codice, non potrà essere autorizzato il subappalto ove il subappaltatore abbia partecipato alla procedura di gara. I subappaltatori non dovranno trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto.

## **Art. 11 - Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa**

I concorrenti devono essere in possesso di adeguata capacità tecnica come da MOD. B allegato per la esecuzione di lavori pubblici: Cat. **OG1 classifica I**

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, nel rispetto dei requisiti posseduti, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Ai sensi dell'art. 83 comma 8 del codice, la mandataria del raggruppamento o del sub orizzontale, deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati, di cui all'art. 45, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

### **REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI:**

- almeno due referenze bancarie;
- volume d'affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
- se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

### **REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI:**

- presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;
- esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
- esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
- costo complessivo sostenuto per il **personale dipendente**, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- dotazione stabile di **attrezzatura tecnica** secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativa al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del Codice, in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Si precisa inoltre che i requisiti necessari alla riduzione della garanzia provvisoria non sono a tal fine dimostrabili tramite avalimento.

È consentito l'utilizzo, mediante avalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il caso in cui l'impresa ausiliaria e l'impresa concorrente partecipino nell'ambito di un medesimo operatore economico.

Si fa presente che in caso di partecipazione alla gara di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, nel rispetto dei principi sopra enunciati, sia la somma delle quote di partecipazione, sia la somma delle quote di esecuzione assunte dalle imprese raggruppate, dovranno risultare pari al 100% di ogni singola categoria di lavoro.

#### **Art. 12 - Garanzie e coperture assicurative**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del Codice, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto arrotondato all'unità e quindi ad Euro 4.074,37.

Detta garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione la stessa dovrà:

- essere prodotta in originale con espressa menzione del soggetto garantito (sono ammesse fideiussioni con firma digitale a condizione che siano forniti i mezzi per verificarne l'autenticità);
- essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice;
- citare espressamente l'oggetto della presente gara;
- essere rilasciata, a scelta dell'offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

In ogni caso dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un fideiussore di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice. Nel caso in cui la garanzia provvisoria sia costituita a mezzo di fideiussione, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto può far parte della predetta fideiussione.

La prescrizione di cui al paragrafo precedente non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice "L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.". Per fruire dei benefici di cui al predetto comma, l'operatore economico concorrente deve segnalare, nell'apposita dichiarazione predisposta nel modello 3, il possesso dei relativi requisiti fornendo gli estremi dei documenti atti a dimostrarne il possesso.

Si precisa che:

- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso del requisito necessario, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui il requisito sia posseduto dal consorzio anche attraverso una delle consorziate;
- in caso di partecipazione di imprese ammesse al concordato con continuità aziendale o altra procedura concorsuale per la quale sia stato disposto il ricorso all'avvalimento ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se anche l'impresa ausiliaria per procedura concorsuale sarà in possesso di tale requisito.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione con la precisazione che lo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei non aggiudicatari non potrà avvenire qualora siano pendenti verifiche sul possesso dei requisiti del partecipante.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- la garanzia definitiva, nella misura e nei modi di cui all'art. 103 del Codice;
- le polizze assicurative di cui all'art. 103, comma 7, del Codice.

#### **Art. 13 – Contributo obbligatorio a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)**

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC. L'importo del contributo è stabilito secondo la deliberazione dell'Autorità del 21/12/2016. Le istruzioni operative per il versamento sono pubblicate sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

#### **Art. 14 – Presa visione della documentazione di gara, sopralluogo, modalità di acquisizione dei documenti e dei modelli di gara**

La documentazione di gara, il cui elenco è riportato all'art. 7 del presente disciplinare, è disponibile sul profilo di committente del Comune di Mercato S. Severino, nella Sezione Bandi e gare il cui indirizzo internet è indicato al precedente articolo 1.

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato previa prenotazione a mezzo email:

[pasqualepannull@comune.mercatosanseverino.sa.it](mailto:pasqualepannull@comune.mercatosanseverino.sa.it) Responsabile Ufficio Cimiteriale, che ne rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo.

I concorrenti possono anche effettuare il sopralluogo autonomamente autocertificandone l'esecuzione mediante dichiarazione da presentare fra la documentazione amministrativa di gara, come da previsione contenuta nel modello 3. I concorrenti con idoneità plurisoggettiva possono incaricare un unico soggetto per l'esecuzione del sopralluogo nell'interesse di tutte le imprese raggruppate. Ciascuna di esse, avendo incaricato per il sopralluogo una persona di fiducia, potrà pertanto rendere la dichiarazione di cui al punto 13 del modello 3.

#### **Art. 15 – Quesiti e chiarimenti sulla documentazione di gara.**

Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e nei giorni di martedì, mercoledì Mercato San Severino in Piazza Ettore Imperio n. 6, tel. 089826809.

Per ottenere chiarimenti di natura tecnica, gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni di lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, agli uffici del Servizio Lavori Pubblici Cimiteriali del Comune tel. 089826804.

**Indipendentemente dall'argomento su cui vertono, le suddette richieste di chiarimenti potranno essere formulate fino al decimo giorno prima della scadenza,** e la Stazione Appaltante si riserva di pubblicare sul profilo di committente [www.comune.mercatosanseverino.sa.it](http://www.comune.mercatosanseverino.sa.it) – Sez. Bandi e gare, nel box della presente gara, chiarimenti sui documenti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti, fino al sesto giorno prima della scadenza.

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.

#### **Art. 16 – Documenti da presentare per la partecipazione alla gara**

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico contenente la documentazione di gara di seguito indicata.

Il mancato o tardivo arrivo del plico è a rischio esclusivo dell'operatore economico.

Detto plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC/ per le comunicazioni] e riportare la dicitura *“NON APRIRE – Contiene offerta per gara :REALIZZAZIONE N.90 LOCULI CIMITERIALI”* C.I.G. **7618789792** .

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli componenti di tali soggetti.

Il plico dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

“A – gara REALIZZAZIONE N.90 LOCULI CIMITERIALI “C.I.G. **7618789792**.” - **Documentazione amministrativa;**

“B - gara REALIZZAZIONE N.90 LOCULI CIMITERIALI “C.I.G. **7618789792**.” - **Offerta tecnica;**

“C - gara REALIZZAZIONE N.90 LOCULI CIMITERIALI “C.I.G. **7618789792**”- **Offerta economica.**

Nella prima busta, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

**A1) Domanda di partecipazione alla gara**, redatta, in competente bollo, secondo il facsimile disponibile frai modelli di gara (mod. 2).

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.

In caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza: dall'organo comune con potere di rappresentanza;
- per le altre reti di imprese: dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 1 del Codice dovranno essere osservate le modalità di presentazione per la fattispecie che ricorre in funzione della natura del concorrente.

Ove più Imprese che concorrano nell'ambito di un medesimo operatore economico cui all'art. 45 comma 1 o comma 2 lett. d), e), f) o g) del Codice, debbano formulare la domanda di partecipazione alla gara, possono farlo congiuntamente compilando un solo modello 2 nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese che presentano la domanda di partecipazione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano. Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti ed allo stesso andranno allegate le copie fotostatiche leggibili, ancorché non autenticate, dei documenti di identità dei sottoscrittori.

La domanda di partecipazione alla gara, secondo il modello 2 predisposto dalla Stazione Appaltante:

- deve indicare la forma di partecipazione all'appalto dell'operatore economico concorrente e la sua natura rispetto alle previsioni dell'art. 45 del Codice;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice deve indicare le imprese che compongono tali soggetti e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria.
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice deve indicare i riferimenti normativi in base ai quali il soggetto può partecipare alla gara e, qualora sia composto da più imprese, deve indicare la composizione dell'operatore economico e per ciascuna impresa che lo compone la qualità di mandante o mandataria;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), e g) del Codice già costituiti deve indicare gli estremi dell'atto costitutivo;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del Codice non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice deve indicare la tipologia di rete d'impresa (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di rappresentanza), deve indicare la compagine di imprese retiste che partecipa al presente appalto e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria e le lavorazioni che assumerà, sia come quota di partecipazione che di esecuzione, **espresse in percentuale sulla specifica lavorazione**, rispettando le disposizioni dell'art. 92 del Regolamento e dell'art. 83 comma 8 del Codice, deve indicare il titolo in forza del quale l'impresa retista mandataria assume tale ruolo assumendo, qualora non sia già stato conferito, l'impegno al conferimento del mandato in caso di aggiudicazione; (N.B. si veda quanto indicato al successivo punto A7) per la necessità di allegare il contratto di rete)
- nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, deve contenere l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre. Nel caso di omissione di tale dichiarazione si presume che il consorzio abbia partecipato per sé medesimo.
- nel caso in cui il concorrente intenda o debba ricorrere al subappalto, deve contenere la dichiarazione delle lavorazioni che intende subappaltare, la cui omissione comporterà l'impossibilità di avvalersi del subappalto con conseguente esclusione nel caso in cui il subappalto sia necessario per la qualificazione e per l'esecuzione dei lavori.

Non è obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori di cui all'art. 105, comma 6 del Codice salvo il caso in cui l'operatore economico intenda subappaltare qualcuna delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190; si veda in proposito quanto indicato al precedente articolo 3.

**A2) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa** redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 3).

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del Codice e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice;
- dai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice se già costituiti;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice che partecipano alla presente gara;
- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice con soggettività giuridica;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice;

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice;
- dai subappaltatori indicati per l'esecuzione delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa.

Nel modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa (mod. 3) sono comprese:

- le dichiarazioni sui dati identificativi dell'impresa, sui recapiti, sulla sede legale e sulle ulteriori sedi che si trovano in altri paesi;
- la dichiarazione, alternativa alla compilazione della parte II, sez. B del DGUE, nella quale il concorrente può indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui possano essere ricavati i dati identificativi dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice. A tal fine è necessario che tale banca dati o registro contenga l'indicazione di tutti i predetti soggetti, come esplicitati al successivo punto A3 che tratta del DGUE;
- le informazioni sulle autorizzazioni alla partecipazione alla gara in caso di procedure di fallimento o concordato con continuità aziendale o in caso di presenza di sedi in paesi delle c.d. Black List;
- i dati di iscrizione al registro delle imprese o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza;
- le informazioni sulla necessità di firma congiunta;
- le dichiarazioni sul possesso dei requisiti utili alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria;
- le dichiarazioni esplicative sulle modalità del possesso dei requisiti di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici;
- la dichiarazione sul sopralluogo che non importa sia resa dai subappaltatori indicati.

**A3) DGUE** redatto secondo il modello approvato con il Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016  
**Scaricabile in formato editabile dal sito web del Comune.**

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6/1/2016, che sono messe a disposizione dei concorrenti sul profilo di committente e secondo quanto indicato nel presente disciplinare di gara anche a seguito del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017.

Il DGUE va presentato da:

- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del Codice e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice;
- i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del Codice se già costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice che partecipano alla presente gara;
- l'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice con soggettività giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del Codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del Codice, se di natura plurisoggettiva, e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;

- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice;
- dai subappaltatori indicati per l'esecuzione delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa.

Il DGUE, una volta compilato, può essere stampato per essere prodotto fra la documentazione amministrativa di gara.

Come precisato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017, il possesso dei requisiti dell'operatore economico deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante l'utilizzo del modello DGUE.

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice che vanno indicati nel DGUE o per i quali va indicata nel modello 3 la banca dati o il pubblico registro ove ricavarne i dati identificativi.

A tal fine si precisa che le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai soggetti individuati dall'art. 80 comma 3 del codice e precisamente:

- al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; al socio e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- nel caso in cui si tratti di altro tipo di società o consorzio, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.;
- ai soggetti cessati dalle predette cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando;

facendo riferimento ai sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

1. sistema cd. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale";
2. sistema cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";
3. sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).

Per quanto riguarda i soggetti che rivestono cariche connesse al sistema di amministrazione del concorrente, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono pertanto essere riferite:

- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- ai membri del consiglio di gestione, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come, ad esempio i procuratori con poteri ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti) di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 e 2, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Si ricorda che:

- si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che, in tale periodo, abbiano rivestito le cariche rilevanti ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione;
- circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 4 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico e, laddove facciano riferimento a situazioni personali, a tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, precedentemente individuati per i motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del Codice. Per la valutazione di tali situazioni si fa riferimento, salvo il permanere della validità di provvedimento ostativi, ad un periodo temporale di 5 anni per le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del Codice e di 3 anni, decorrenti dalla data del loro accertamento definitivo, per le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 4 e 5 del Codice e si terrà conto del nesso fra la situazione personale rilevata e l'attività dell'operatore economico.

La dichiarazione sui motivi di esclusione di cui al comma 7 dell'art. 24 del Codice deve essere riferita all'operatore economico.

**Il DGUE deve pertanto essere firmato, ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico i cui dati sono stati indicati nella parte II sez. B del DGUE e al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.**

In riferimento a quanto contenuto nel sopra citato Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017, poiché resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame, si richiama l'opportunità dell'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni

incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. La documentazione a comprova che il concorrente intende produrre va allegata al DGUE.

**A4)** *I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ammissione al concordato con continuità aziendale), dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.*

**A5)** *I concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dell'attestazione SOA, eventualmente comprensiva della certificazione di qualità, ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 89 del Codice o che debbano, per disposizione dell'ANAC, ricorrere all'avvalimento a causa della sussistenza di procedure concorsuali, dovranno presentare la seguente documentazione:*

**A5a) dichiarazione dell'impresa ausiliaria**, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 5 per l'avvalimento dell'attestazione SOA, eventualmente comprensiva della certificazione di qualità, o Mod. 6 per l'avvalimento conseguente alla sussistenza di una procedura concorsuale), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria, se non conseguente a procedura concorsuale, deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto delle quali è carente l'impresa ausiliata. Tale dichiarazione è già ricompresa nel modello 5 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale, deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Tale dichiarazione è già ricompresa nel modello 6 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

**A5b)** in originale o copia autentica il **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve contenere a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento si rimanda a quanto disposto al precedente articolo 11.

Si ricorda che per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento conseguente a procedura concorsuale è fatto divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.

*N.B. si ricorda che l'impresa che ricorre all'avvalimento deve rispondere "sì" alla domanda della sezione "C" parte II del DGUE.*

\*\*\*\*\*

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

**A6)** solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, **il contratto di rete in copia autentica.**

**A7) garanzia provvisoria**, secondo quanto indicato al precedente articolo 12.

**A7) impegno di un fideiussore**, individuato fra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.

Nel caso in cui l'offerente presenti la garanzia provvisoria a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto A9 può far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto A8.

Si ricorda che l'impegno di un fideiussore di cui al presente punto non è necessario per le microimprese e le piccole e medie imprese che partecipano come singole e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

**A9) documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo** a favore dell'A.N.A.C., da effettuarsi secondo le istruzioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e reperibili sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

Il codice CIG che identifica la presente procedura è :REALIZZAZIONE N.90 LOCULI CIMITERIALI" C.I.G. **7618789792** .

L'utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a riprova dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello stesso all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e inserire fra la documentazione amministrativa di gara. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" dell'Autorità.

L'utente che effettuerà il pagamento in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà inserire lo scontrino rilasciato dal punto vendita fra la documentazione amministrativa di gara.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il CIG che identifica la presente gara.

L'operatore economico estero dovrà inserire la ricevuta del bonifico effettuato fra la documentazione amministrativa di gara.

**A10) Solo se posseduta, Copia dell'attestazione SOA** con allegata dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dallegale rappresentante dell'impresa e copia del documento di identità del medesimo.

La copia dell'attestazione SOA deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti singoli o raggruppati;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dalle imprese cooptate.

I concorrenti che partecipano alla gara con l'attestazione SOA scaduta, devono integrare la copia dell'attestazione SOA con **copia del contratto** stipulato per l'ottenimento di nuova attestazione SOA o per la verifica triennale di data antecedente alla scadenza (triennale o quinquennale) dell'attestazione SOA.

I concorrenti ai quali è necessario il possesso di certificazione di qualità in quanto assumono lavorazioni per le quali è necessaria la qualificazione in categoria superiore alla II, che partecipano alla gara con l'attestazione SOA priva di annotazione del possesso della certificazione di qualità o con annotazione di una certificazione di qualità scaduta, devono integrare la copia dell'attestazione SOA con **copia di validacertificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000**.

Alla copia della certificazione di qualità deve essere allegata dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e copia del documento di identità del medesimo.

Si ricorda che la certificazione di qualità deve essere idonea ad essere annotata sull'attestazione SOA e che tale adempimento è necessario ai fini della stipula del contratto.

La presentazione di copia dell'attestazione SOA non è necessaria ove i dati della stessa siano idoneamente dichiarati nel DGUE o nel modello 3. Resta ferma la necessità di allegare la copia del contratto per il rinnovo o la certificazione di qualità nei casi sopra indicati.

**A11) PASS<sub>OE</sub>** ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'A.N.A.C., debitamente sottoscritto.

In merito a tale documento si fa presente che tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono tenuti a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

La mancata produzione del PASS<sub>OE</sub> nella busta A non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Ai concorrenti che avessero omesso la produzione del PASS<sub>OE</sub> nei cui confronti dovessero essere esperite, tramite AVCPASS; le verifiche dei requisiti generali o speciali, verrà richiesto di integrare la presentazione del PASS<sub>OE</sub> e qualora non vi dovessero provvedere nel termine assegnato saranno esclusi dalla gara.

Si precisa in proposito che la prima verifica sulle annotazioni presenti sul casellario informatico dell'Autorità potrà avvenire attraverso l'apposita sezione del sito.

Qualora siano indicate terne di subappaltatori anche i medesimi devono presentare la loro componente del PASS<sub>OE</sub> associata a quello del concorrente ed, in assenza di previsione di un ruolo appropriato nel sistema AVCPASS, dovranno definirsi come mandanti in RTI, mentre il concorrente si definirà mandatario di RTI.

**A12)** solo per le imprese che, avendo sede in uno dei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, partecipano avendo presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010, **copia della domanda di autorizzazione.**

\*\*\*\*\*

Nella seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "**B - gara per REALIZZAZIONE N.90 LOCULI CIMITERIALI**" C.I.G. **7618789792**. -". – **offerta tecnica**".

### **B1) offerta tecnica,**

Nella redazione dell'offerta tecnica i concorrenti dovranno tenere presente il contenuto del capitolato speciale d'appalto e del presente disciplinare di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio ed in calce dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sull'offerta tecnica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull'offerta tecnica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

Resta fermo che:

- la realizzazione delle opere e delle lavorazioni proposte in sede di offerta tecnica, non comporterà per l'appaltatore alcuna remunerazione ulteriore rispetto a quanto dallo stesso offerto nell'ambito dell'offerta economica,
- l'offerta di opere opzionali non comporta aumento del termine di esecuzione dei lavori determinato ai sensi del capitolato.

\*\*\*\*\*

Nella terza busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura

**"C - gara per REALIZZAZIONE N.90 LOCULI CIMITERIALI" C.I.G. 7618789792. -".**

– **offerta economica**" , dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

**C1) dichiarazione di offerta**, redatta secondo il modello 9, contenente:

**1 ►** dichiarazione del ribasso percentuale, da applicarsi sull'importo a base d'asta, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, offerto dal concorrente per l'esecuzione dei lavori, espresso in cifre e in lettere con al massimo cinque cifre decimali.

**2 ►** dichiarazione dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che il concorrente sosterrrebbe per l'esecuzione dell'appalto.

**3 ►** dichiarazione dei costi della manodopera che il concorrente sosterrrebbe per l'esecuzione dell'appalto.

Ove siano utilizzate più cifre decimali di quelle indicate, si considerano quelle massime ammesse, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Tutta la documentazione da inserire nella busta "C" deve essere sottoscritta in ogni foglio dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un

consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

La predetta documentazione non può presentare correzioni che non siano approvate e sottoscritte dai medesimi soggetti che devono firmare il documento.

\*\*\*\*\*

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante; a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

La domanda di partecipazione alla gara deve essere regolarizzata in competente bollo.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni richieste potranno essere redatte sui modelli messi a disposizione dei concorrenti con le modalità indicate al precedente articolo 14.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 del Codice costituisce causa di esclusione.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Le dichiarazioni di impegno (ad es. domanda di partecipazione, avalimento, offerte), nel caso in cui per la presentazione delle stesse sia necessaria la firma congiunta, vanno sottoscritte dai legali rappresentanti, aventi firma congiunta, dell'impresa nel qual caso la copia fotostatica del documento di identità va allegata per ogni firmatario.

#### **Art. 17 – Modalità e termini di presentazione dei plichi**

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a **pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, tramite raccomandata A/R ovvero Agenzia di recapito autorizzata-, entro **le ore 13:00 del giorno 23.10.2018**, esclusivamente all'indirizzo: **Comune di Mercato S. Severino – Ufficio U.R.P.-Piazza Ettore Imperio n. 6.**

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

L'Ufficio U.R.P. del Comune di Mercato S. Severino osserva i seguenti orari di apertura:

martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 17:00

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00

sabato e festivi esclusi.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

#### **Art. 18 – Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..

Si fa presente che durante le sedute di gara, in caso di impossibilità di utilizzo della piattaforma AVCPASS, anche se dovuta alla mancata presentazione del PASSOE, potrà essere utilizzata l'apposita sezione del sito dell'ANAC per il controllo della presenza di annotazioni riferite ai concorrenti e per la verifica delle attestazioni SOA nonché del sito di ACCREDIA per la verifica dell'esistenza di certificazioni di qualità. Potranno inoltre essere consultate altre banche dati ufficiali.

#### **Art. 19 – Commissione giudicatrice, criteri di valutazione dell'offerta e svolgimento della gara**

L'ammissione dei concorrenti alla gara in conseguenza della documentazione amministrativa presentata e della valutazione dei requisiti posseduti verrà affidata ad un seggio di gara che, a scelta della stazione appaltante, potrà essere costituito da un solo soggetto.

L'esame e la valutazione delle offerte verranno affidate ad apposita Commissione di gara nominata con determinazione del dirigente cui sono affidate le risorse e costituita successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

L'eventuale valutazione di anomalia delle offerte verrà affidata al RUP, coadiuvato dalla Commissione di gara.

Si provvederà altresì alla pubblicazione della composizione della Commissione di gara ai sensi dell'art. 29 del Codice. Il seggio e la Commissione di gara saranno assistiti da un Segretario verbalizzante.

La prima data delle procedure di gara saranno comunicate agli interessati almeno due giorni prima della data fissata e si svolgerà presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, in Mercato S. Severino, Piazza Ettore. Imperio n.6, anche se nessuno dei rappresentanti delle Ditte offerenti sia presente.

Alle sedute pubbliche potrà partecipare chiunque vi abbia interesse.

Potranno chiedere di mettere dichiarazioni a verbale i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche, qualora non siano naturale prosecuzione della prima, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, in primo luogo, in seduta pubblica:

- alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità;
- all'apertura dei plichi e, una volta aperti, alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità indicate nel prosieguo del presente articolo.

In seguito all'esame di detta documentazione, il seggio di gara procederà all'esclusione dei concorrenti qualora si verificano le condizioni di cui al successivo articolo 20.

In fase di esame della documentazione amministrativa si applica il procedimento sul soccorso istruttorio di cui al successivo articolo 21.

La stazione appaltante può chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. I concorrenti che non abbiano presentato il PASSOE o che lo abbiano presentato in maniera irregolare, nei cui confronti debba essere compiuta, attraverso l'AVCPASS, una qualsiasi verifica dei requisiti oltre alla semplice consultazione delle annotazioni presenti sul casellario informatico, saranno invitati dalla Commissione di gara a presentare il PASSOE entro un termine non superiore ai cinque giorni lavorativi (sabato escluso), successivi all'invio della richiesta. In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di:

- invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l'esistenza dei requisiti sopra indicati, sospendendo eventualmente nelle more della risposta, la procedura di gara;
- verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni;

a tali scopi potrà essere utilizzato il sistema AVCPASS.

Una volta che il seggio di gara avrà assunto le definitive decisioni sull'ammissione dei concorrenti alla gara, la Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste B) di ciascun concorrente ammesso, solo al fine di verificarne in seduta pubblica il contenuto e la conformità a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

Successivamente la Commissione, In una o più sedute riservate, esaminerà e valuterà le offerte dei concorrenti secondo il procedimento in precedenza descritto.

L'irregolarità, inammissibilità o mancata presentazione dell'offerta tecnica comporta che non si consegua punteggio per le parti dell'offerta tecnica non correttamente presentate.

Eventuali esclusioni derivanti dalla presentazione dell'offerta tecnica verranno segnalate al seggio di gara e dichiarate nella prima seduta pubblica successiva alla conclusione della valutazione delle offerte tecniche.

\*\*\*\*\*

In successiva seduta pubblica, la Commissione provvederà a dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte in conseguenza della valutazione delle offerte tecniche.

La Commissione di gara procederà quindi all'apertura della Busta C) di ciascun concorrente, dando lettura dei ribassi offerti.

Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà a segnalare la circostanza al Seggio di Gara per l'esclusione dei concorrenti che le hanno presentate.

Una volta resa nota l'entità delle offerte economiche, la Commissione di gara, procederà, eventualmente sospendendo la seduta pubblica, alla formazione della graduatoria delle offerte, previa effettuazione dei calcoli necessari, come segue:

Il punteggio riferito all'elemento prezzo con punti massimi attribuibili pari **a 10/100**, sarà valutato attraverso la formula matematica sotto riportata, e il punteggio sarà calcolato fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque,

$$OE=(R_{(i)}/R_{(max)})\times 10$$

Essendo:

**OE** = Punteggio da assegnare all'Offerta Economica del Concorrente in esame;

**R<sub>(max)</sub>**= Percentuale di Ribasso massimo rilevato tra le offerte ammesse;

**R<sub>(i)</sub>**= Percentuale di Ribasso offerto dal concorrente in esame;

Dove: La percentuale di ribasso dovrà essere espressa sino alla terza cifra decimale.

La Scala dei punteggi finali sarà determinata attribuendo alle Offerte il punteggio assegnato con "l'Offerta Tecnica" e "l'Offerta Economica".

**L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti, rispettivamente, all'Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica. Il punteggio assegnato sarà pertanto uguale alla Somma: "OT" + "OE", risulterà migliore l'Offerta che avrà ottenuto il punteggio più elevato.**

La graduatoria delle offerte verrà formulata in ordine decrescente della SOMMA (OT+OE).

Qualora il punteggio, complessivamente attribuito sulla base "dell'Offerta Tecnica" edell'Offerta Economica" presentate risulti uguale tra due o più concorrenti, avrà precedenza in graduatoria il concorrente che ha riportato maggior punteggio all'offerta tecnica. In caso di ulteriore pareggio avrà precedenza in graduatoria il concorrente che ha offerto il maggior ribasso. In caso di ulteriore pareggio la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio in seduta pubblica, senza obbligo di preavviso alle parti.

La graduatoria delle offerte verrà resa nota in seduta pubblica.

La Stazione appaltante, per le offerte che abbiano ottenuto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara, procederà con la valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del Codice.

Resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Le offerte per le quali sarà ritenuta la sussistenza di una delle motivazioni di cui all'art. 97 comma 5 del Codice, saranno escluse dall'aggiudicazione in quanto irregolari.

Al termine dell'eventuale procedimento di verifica di anomalia dell'offerta, il Seggio di Gara formulerà la proposta di aggiudicazione all'offerta che si trova nella posizione più alta in graduatoria che non sia stata ritenuta irregolare.

#### **Art. 20 – Motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte**

Determina l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del Codice:

- la presentazione di offerte plurime;
- la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese,
- l'associazione in partecipazione;
- qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, o qualsiasi variazione dei consorziati esecutori indicati dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) o c), rispetto a

- quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto, ai sensi dell'art. 48, comma 19 bis e 19 ter del Codice, all'art. 48, comma 17, 18 e 19 del Codice;
- la partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
  - per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, la partecipazione senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78) oppure senza aver presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010;
  - il fatto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
  - il fatto che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salva la loro partecipazione all'interno del medesimo operatore economico;
  - l'utilizzo dell'avvalimento nei casi espressamente vietati dal presente disciplinare di gara;
  - il mancato ricorso ad avvalimento di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 110 del Codice, il ricorso all'avvalimento sia stato disposto per la partecipazione alle procedure di gara delle imprese per cui sussistono procedure concorsuali;
  - il fatto che l'impresa ammessa al concordato concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese rivestendo il ruolo di mandataria o che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;
  - nell'ipotesi in cui per le imprese assoggettate a procedure concorsuali sussista l'obbligo di ricorrere ad avvalimento, il fatto che si avvalgano di più di un operatore economico;
  - il fatto che ricorrano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
  - il fatto che ricorra il motivo di esclusione di cui all'art. 24 comma 7 del Codice;
  - il mancato possesso per i concorrenti o per gli ausiliari dei requisiti di qualificazione richiesti per l'assunzione delle lavorazioni indicate anche se ciò è dovuto alla mancata dichiarazione di subappalto (non sanabile con il soccorso istruttorio);
  - la presentazione di contratto di avvalimento nullo;
  - il fatto che il concorrente, il consorziato, il subappaltatore indicato o l'ausiliario non comprovino il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica.

L'irregolarità formale nella dichiarazione delle quote di partecipazione e di esecuzione tale da non consentire il rispetto, nella costituzione degli operatori economici di natura plurisoggettiva, delle norme contenute nell'art. 48 e 83 del Codice e nell'art. 92 del Regolamento, è sanabile tramite soccorso istruttorio nei limiti dei requisiti posseduti e nel rispetto del ruolo assunto al momento della presentazione dell'offerta.

Costituiscono irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara non sanabili ai sensi dell'art. 83 del Codice:

- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

- la mancata sigillatura del plico e della busta contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse tale da non poter individuare la busta contenente l'offerta economica nemmeno dopo eventuale invito rivolto al concorrente per il riconoscimento di tale busta;
- il mancato inserimento dell'offerta economica e dell'offerta tecnica in busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno generale;
- la mancata effettuazione del sopralluogo, fermo restando che è sanabile attraverso il soccorso istruttorio l'autocertificazione di aver effettuato il sopralluogo medesimo;
- l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci delle imprese concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie;
- in caso di R.T.C. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- in caso di rete di imprese con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- il mancato versamento del contributo di gara all'ANAC fermo restando che può essere oggetto di regolarizzazione la dimostrazione di detto versamento;
- la mancata presentazione dell'offerta economica (la mancata presentazione dell'offerta tecnica comporta invece la non attribuzione di punteggio per la stessa). Si fa altresì presente che la mancata sottoscrizione dell'offerta si assimila alla non presentazione della stessa;
- la presentazione dell'offerta economica riportante dati parziali, cioè priva o dell'indicazione del ribasso offerto o dell'indicazione del costo della manodopera o dell'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza che il concorrente sosterebbe per l'esecuzione dei lavori;
- il fatto che l'offerta economica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente (le correzioni non confermate e sottoscritte dell'offerta tecnica comportano la non valutazione della stessa per il punto oggetto di correzione irregolare);
- il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dal Seggio di gara ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi del presente disciplinare di gara o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
- la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti tenuti ai sensi di quanto previsto al precedente art. 16, congiuntamente o disgiuntamente, della domanda di partecipazione alla gara di cui al punto A1) del predetto articolo 16 salvo che l'operatore economico concorrente sia inequivocabilmente identificato dalla restante documentazione amministrativa di gara e fermo restando che l'eventuale integrazione della domanda di partecipazione alla gara non potrà apportare variazioni a quanto risulta dalla documentazione amministrativa già presentata circa i ruoli assunti dai concorrenti.

La dichiarazione delle quote delle singole lavorazioni assunte dai componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, e comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice e l'impegno a costituire i raggruppamenti o a conferire il mandato nelle reti di impresa potranno essere oggetto di integrazione e/o regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice fermo restando che non è ammesso variare il ruolo di mandante e mandatario.

Non costituisce motivo di esclusione l'omessa indicazione dei consorziati esecutori da parte dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice vigente, in caso di tale omissione, le presunzioni di cui all'art. 16 del presente disciplinare di gara.

Sono considerate inammissibili le offerte:

- a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice (o il Seggio di Gara) ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Fermo restando quanto previsto all'art. 83, comma 9 del Codice, sono considerate irregolari le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Non sono inoltre ammesse offerte che siano parziali o condizionate o espresse in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto.

Nel caso di violazione dei divieti di partecipazione alla gara in più forme, verranno esclusi tutti i soggetti coinvolti, quindi, ad esempio, il concorrente singolo ed il raggruppamento a cui partecipa, l'ausiliaria e l'ausiliata, il consorzio e il consorziato esecutore.

Si precisa che l'omissione della marca da bollo sull'istanza di ammissione alla gara non costituisce motivo di esclusione, ma irregolarità fiscale e che non costituisce motivo di esclusione l'omissione dell'indicazione dell'indirizzo di pec per le comunicazioni.

#### **Art. 21 – Soccorso istruttorio**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Le richieste verranno inviate via pec all'indirizzo che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione.

Per i concorrenti per i quali non si disponga di un indirizzo pec le comunicazioni avverranno attraverso il servizio postale con avviso dell'inoltro via e-mail, se possibile, o tramite comunicazione sul profilo di committente.

Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno essere anch'essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

E' ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla garanzia provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la garanzia provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

#### **Art. 22 – Aggiudicazione**

Il primo concorrente in graduatoria dopo le eventuali esclusioni decretate in seguito alla verifica di anomalia, sarà sottoposto alla verifica dei requisiti secondo quanto disposto dagli articoli 83, 85 e 86 del Codice.

In questa fase il concorrente sottoposto a verifica dei requisiti che non abbia presentato il PASSOE in sede di gara, sarà invitato a presentarlo entro 5 giorni lavorativi pena l'esclusione dall'aggiudicazione.

Per la verifica del possesso dei requisiti verranno richiesti ai concorrenti i documenti complementari aggiornati, ivi compreso l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in relazione ai quali devono essere compiute le verifiche per l'accertamento dell'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In relazione alle modalità di ottenimento della documentazione in materia di antimafia si fa riserva di richiedere le dichiarazioni necessarie, anche ulteriori a quelle previste dal Codice.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà qualora da detti documenti complementari aggiornati risulti la sussistenza e la permanenza dei requisiti richiesti e diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

L'assenza dei motivi di esclusione sarà accertata, ove possibile, attraverso le banche dati disponibili.

#### **Art. 23 – Adempimenti dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito in successiva comunicazione della Stazione Appaltante, presentare:

- a) la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice;
- b) garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;
- c) la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;

- d) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 Maggio 1991 n. 187 - se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici;
- e) quanto altro eventualmente specificato nella suddetta comunicazione, anche in riferimento alle disposizioni previste nel capitolato.

Ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione del bando di gara e per la pubblicazione obbligatoria dell'avviso di post-informazione.,

L'aggiudicatario dovrà inoltre versare quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto (comprehensive di quelle per gli allegati al contratto stesso), registrazione ed accessorie a carico dell'aggiudicatario.

Si ricorda in proposito che il contratto verrà stipulato con modalità elettronica e che per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà pertanto essere munito di dispositivo per la firma digitale, ovvero USB o Smart Card.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 45 comma 2 del Codice non ancora costituiti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo o l'atto costitutivo del consorzio.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta da parte dei soggetti di cui alla lett. f) dell'art. 45 comma 2 del Codice privi di soggettività giuridica o con organo comune privo di poteri di rappresentanza o con organo comune che non ha assunto il ruolo di mandatario all'interno della presente procedura, gli stessi dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo.

La stipula del contratto resta subordinata, per i concorrenti che hanno partecipato nelle more dell'emissione di una nuova attestazione SOA o della verifica triennale di quella posseduta, al rilascio della nuova attestazione.

Il concorrente che non abbia annotato sulla propria attestazione SOA il possesso della certificazione di qualità aziendale e che abbia partecipato alla gara esibendo il relativo certificato, dovrà provvedere all'annotamento prima della stipula del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'amministrazione comunale avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, ferma la facoltà del Comune di Mercato S. Severino di affidare i lavori al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al Comune stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la Stazione Appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione dei lavori e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.

#### **Art. 24 – Disposizioni varie**

Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, è facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, l'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Per il presente appalto ricorre l'ipotesi di cui all'art. 32, comma 8 del Codice, pertanto la Stazione Appaltante si riserva di procedere all'affidamento in via d'urgenza.

Oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostituiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di migliororia, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.

La Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori anche in modo parziale e/o anche immediatamente dopo il provvedimento di aggiudicazione, pur nelle more della formale stipula del contratto d'appalto;

Le operazioni della gara in seduta pubblica avranno inizio quando stabilito anche se nessuno dei concorrenti fosse presente. Resta inteso che la Stazione Appaltante ha facoltà insindacabile, sia per la gara nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dar luogo alla gara stessa, di prorogarne le date, ovvero di sospendere o aggiornare le operazioni senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta.

Il verbale di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono sostitutivi del contratto d'appalto, alla cui stipula potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la verifica delle dichiarazioni rese durante il procedimento di gara e quanto altro previsto dal presente disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente.

Si fa presente che si potrà procedere all'aggiudicazione da parte del competente organo, esclusivamente ai fini delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 76 del Codice e per la decorrenza dei termini ad esse connessi; in tal caso si procederà con successivo atto al perfezionamento dell'impegno di spesa a favore dell'impresa aggiudicataria.

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Mercato San Severino, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

Per la presente gara non è accettata la presentazione delle offerte per via elettronica.

#### **Art. 25 – Privacy e accesso agli atti**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs.18 maggio 2018, n. 51, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

L'accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione concernente l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 5 del Codice, è escluso il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

#### **Art. 26 – Comunicazioni**

Fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte gli avvisi diretti ai potenziali concorrenti sono pubblicati sul profilo di committente.

Salvo quanto disposto nell'art. 15 del presente disciplinare di gara, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese con le seguenti modalità: comunicazioni dalla Stazione Appaltante verso i concorrenti, a mezzo posta elettronica certificata indicata nella domanda di partecipazione alla gara, oppure rilevabile dalla visura della CCIAA.

Per i concorrenti per i quali non si disponga di un indirizzo pec le comunicazioni avverranno via fax o attraverso il servizio postale con avviso dell'inoltro via e-mail, se possibile, o tramite comunicazione sul profilo di committente.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Comunicazioni dai concorrenti verso la Stazione Appaltante: a mezzo posta elettronica certificata (protocollo.comunemss@pec.it.) anticipata a mezzo posta elettronica non certificata all'indirizzo emiliasalvati@comune.mercatosanseverino.sa.it

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

#### **Art. 27 – Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento è l'Istruttore direttivo Emilia Salvati- Responsabile Servizio Gare.

#### **Art. 28 – Forme di pubblicità**

Ai sensi del DM infrastrutture e trasporti 2/12/2016, per il bando di gara, sono adottate le seguenti forme di pubblicità:

- Profilo di Committente della Stazione appaltante;
- Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;
- Sito del Ministero Infrastrutture;
- 1 quotidiano a diffusione nazionale, per estratto;
- 1 quotidiano a diffusione locale, per estratto.

All'atto del perfezionamento del CIG il bando sarà inoltre inviato all'ANAC.

#### **Art. 29 - Definizione delle controversie**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Nocera Inferiore, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 30 – Ricorsi**

Avverso il bando di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Sez. Di Salerno-, entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.

Mercato S. Severino (Sa), lì 28.09.2018

Il Funzionario Responsabile Ing. FIMIANI